



Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Modifica del 31 ottobre 2018

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011¹ è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

² Essa si applica per l'esecuzione della legislazione sulle epizoozie e della legislazione sull'agricoltura.

Art. 2 lett. 1

Le seguenti espressioni significano:

1. valore L*: indice del rosso nel colore della carne di vitello.

Art. 5 cpv. 4

⁴ I macelli devono notificare solo i dati di cui al capoverso 1 lettere b e c nonché all'allegato 1 numero 1 lettera e. Se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello, e lì viene smaltito, il macello deve notificare i dati di cui all'allegato 1 numero 1 lettera f.

Art. 7 cpv. 2

² I macelli devono notificare solo i dati di cui al capoverso 1 nonché all'allegato 1 numero 4 lettera e. Se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello, e lì viene smaltito, il macello deve notificare i dati di cui all'allegato 1 numero 4 lettera f.

¹ RS 916.404.1

Art. 8 Dati concernenti gli equidi

¹ Il proprietario di un equide deve notificare al gestore i seguenti dati:

- a. nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica;
- b. numero di telefono e lingua per la corrispondenza;
- c. dati di cui all'allegato 1 numero 3 lettere a-i.

² I dati di cui all'allegato 1 numero 3 lettera h vanno notificati dal vecchio proprietario, quelli di cui all'allegato 1 numero 3 lettera i dal nuovo proprietario.

³ Se alla nascita o all'importazione è stata notificata una statura finale attesa superiore a 148 cm e l'animale adulto non la raggiunge, il proprietario deve notificarlo.

⁴ La persona che identifica l'equide ai sensi dell'articolo 15a capoverso 2 OFE² deve notificare al gestore i seguenti dati:

- a. nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica;
- b. numero di telefono e lingua per la corrispondenza;
- c. dati di cui all'allegato 1 numero 3 lettera k.

⁵ Il macello deve notificare al gestore i dati seguenti:

- a. nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica;
- b. numero di telefono e lingua per la corrispondenza;
- c. coordinate bancarie o postali;
- d. dati di cui all'allegato 1 numero 3 lettera j;
- e. dati di cui all'allegato 1 numero 3 lettera d se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello.

⁶ Vanno inoltre notificate le mutazioni dei dati di cui ai capoversi 1 lettere a e b, 4 lettere a e b nonché 5 lettere a-c.

Art. 16 cpv. 1^{bis}

^{1bis} I detentori presso i quali si è trovato l'animale, il macello nonché un eventuale beneficiario di cessione ai sensi dell'articolo 24 dell'ordinanza del 26 novembre 2003³ sul bestiame da macello (OBM) possono consultare, ottenere dal gestore e utilizzare i seguenti dati:

- a. i risultati della classificazione neutrale della qualità di cui all'articolo 3 capoverso 1 OBM;
- b. il peso alla macellazione e il valore L*.

² RS **916.401**

³ RS **916.341**

Art. 26 cpv. 1 lett. f

¹ Oltre ai dati di cui agli articoli 4–11 il gestore può trattare ulteriori dati, in particolare quelli del tipo indicato qui di seguito:

- f. classificazione neutrale della qualità, peso alla macellazione e valore L* delle carcasse di animali.

II

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

² L'articolo 7 capoverso 2 entra in vigore il 1° gennaio 2020.

31 ottobre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato
(cifra II)

Modifica di un altro atto normativo

L'ordinanza del 28 ottobre 2015⁴ sugli emolumenti per il traffico di animali è modificata come segue:

Allegato n. 4.3.1

Franchi

4 Mancate notifiche o indicazioni mancanti o lacunose

4.3 Equidi:

4.3.1 notifica mancante secondo l'articolo 8 capoversi 1 lettera c,
2, 4 lettera c e 5 lettere d ed e dell'ordinanza BDTA

5.—

⁴ RS 916.404.2